



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 78 DEL 20 LUGLIO 2021  
RELATIVA A:*

**RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA DEL POPOLO", DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLI DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO', DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N. 1 'DISPOSIZIONI PER L'AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA E PER LE PROMOZIONI', DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2006, N. 26 'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, NONCHE' DISPOSIZIONI IN TEMA DI TIROCINIO E FORMAZIONE DEGLI UDITORI GIUDIZIARI, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150', DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 160 'NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA, NONCHE' IN MATERIA DI PROGRESSIONE ECONOMICA E DI FUNZIONI DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150', DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009 N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2010, N. 24 'INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO', NEL TESTO RISULTANTE DALLE RISPETTIVE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

### BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sulla separazione, nell'ambito dell'attuale assetto dell'ordinamento giudiziario, delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante.

È indubbiamente un quesito particolarmente articolato sotto il profilo formale, atteso che coinvolge cinque diversi testi normativi nella sua stesura; ma tale strutturazione del quesito consegue, necessariamente, alla complessità della disciplina da cui non può che discendere, a pena di non regolarità della stessa stesura della richiesta di referendum, una altrettanto complessa articolazione nella formulazione del quesito.

Trattasi infatti, di non consentire i passaggi, nella magistratura, fra ruoli requirenti, ovvero di pubblico ministero, e giudicanti, ovvero di giudice, intervenendo sulla disciplina che tali passaggi regola, anche nel prevedere i percorsi formativi ed il conseguente giudizio di idoneità che accompagnano i mutamenti di funzione nei termini attualmente consentiti; quanto sopra rimanendo in capo al magistrato la scelta in ordine all'esercizio della funzione, ma in termini di scelta non reversibile.

Si ritiene che tale intervento, che muove dalla consapevolezza che diverse sono le funzioni e quindi le attitudini e professionalità richieste per l'espletamento di compiti istituzionalmente diversi, quale quello del magistrato - pubblico ministero e del magistrato - giudice, possa concorrere al principio del giusto processo.